

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 15 marzo 2000, n. 2986

Anche alla luce della lettura della sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 1997, n. 160, vanno regolate in modo uniforme tutte le cause di incompatibilità, sia quelle originarie sia quelle sopravvenute. Pertanto, non deve essere rimosso dalla carica l'amministratore che, essendo in lite con il comune per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, ha tempestivamente pagato quanto richiestogli.

Omissis.

Con il primo motivo di ricorso ... denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 commi 4 e 6 della Legge 154-81; degli artt. 6 e 7 della stessa legge e 9-bis del D.P.R. 570 del 1960 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia applicato dei principi consolidati in base ai quali le cause di incompatibilità si distinguono fra anteriori e successive alle elezioni e che le prime devono essere rimosse entro il giorno in cui deve essere dichiarata la convalida degli eletti, con la conseguenza che l'azione popolare successiva è volta unicamente ad una declaratoria di decadenza già verificatasi e che l'interessato non può più sanare la propria posizione, non già per l'effetto fulminante dell'azione giudiziaria, ma per aver lasciato decorrere detto termine. Sostiene che conseguentemente solo per le cause di incompatibilità sopravvenute per le quali non si è verificata la decadenza deve ritenersi ammissibile la possibilità di sanarle nel congruo termine indicato dalla Corte Costituzionale. Deduce infine che non aveva il ... rimosso la causa di incompatibilità entro il giorno in cui è avvenuta la convalida degli eletti in quanto alla data della seduta del Consiglio Comunale (27.6.1998) risultava depositata solo la rinuncia agli atti (16.6.1998), peraltro ancora non notificata, mentre il relativo procedimento non era stato ancora estinto né era stato provveduto al pagamento delle sanzioni, avvenuto solo in data 9.2.1999 in base ad una documentazione peraltro inidonea a provarlo.

Il motivo di ricorso in esame articolato in due distinti profili, nel censurare in primo luogo le conclusioni della Corte d'Appello adottate in relazione alla lettura data dalla Corte Costituzionale all'art. 9-bis del D.P.R. 570-60 con la sentenza n. 160 del 4.6.1997, si basa sostanzialmente sulla distinzione fra cause ordinarie e sopravvenute di incompatibilità e sulla asserita applicabilità del nuovo principio affermato dal giudice delle leggi alle sole cause sopravvenute e non anche alle cause originarie, come quella denunciata nel caso in esame.

Tale assunto non può essere condiviso.

La Corte Costituzionale con la citata sentenza, preso atto della coesistenza di due meccanismi in materia elettorale previsti in tema di incompatibilità - l'uno di carattere contenzioso amministrativo (art. 7 Legge 154-81) volto a rimuovere l'incompatibilità attraverso una procedura in contraddittorio in cui viene concesso a tal fine un termine all'interessato e prevista la decadenza solo come "extrema ratio" e, l'altro, costituito dall'azione popolare (art. 9-bis D.P.R. 570-60) regolata in modo da "cristallizzare la fattispecie" al momento della proposizione della domanda - ha affermato la necessità di temperare l'eccessiva severità della seconda per assicurare, rispetto alla prima, una "proporzione fra fini perseguiti e mezzi prescelti". Al riguardo ha ritenuto doveroso consentire di rimuovere la causa di incompatibilità entro un termine ragionevolmente breve anche dopo la notifica del ricorso di cui all'art. 9-bis.

Ma, nell'assicurare all'eletto una tale possibilità anche dopo l'esercizio dell'azione popolare, nessuna distinzione la Corte Costituzionale ha operato fra cause originarie e cause sopravvenute.

Peraltro è significativo, per escludere ogni eventuale dubbio interpretativo, che il procedimento in cui è stata sollevata la questione di costituzionalità in esame riguardava proprio una lite civile già pendente all'atto dell'elezione e quindi una causa di incompatibilità ordinaria, come risulta dall'ordinanza del 9.7.1996 con cui la Corte d'Appello di ... ha richiesto il giudizio di legittimità costituzionale.

Del resto l'art. 9-bis non permette una tale distinzione, prevedendo detta norma l'azione popolare per tutte le ipotesi di decadenza e fra queste, per tutti i casi di incompatibilità senza discriminazione alcuna.

Analogamente, anche la Legge 154-81 regola in modo uniforme tutte le cause di incompatibilità, siano esse originarie o sopravvenute.

Omissis.